

KOINOKALO APS

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione nazionale non riconosciuta avente la seguente denominazione: "KOINOKALO APS", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione può operare su tutto il territorio nazionale.
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di PORTICI (NA), in via A. Diaz 114 con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
5. L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività e perseguimento delle finalità previste nel presente Statuto, si articola in una struttura Nazionale, in strutture di rappresentanza Regionali o di Province Autonome, e in strutture Locali presenti nel territorio, le cui attribuzioni ed organizzazioni sono disciplinate nell'Art. 12 del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale e valenza collettiva, volte in particolare alla diffusione di una cultura dell'etica, della responsabilità e della condivisione. I giovani rappresentano il nostro principale interlocutore. L'azione

dell'associazione, nei loro confronti, può essere svolta in maniera diretta o indiretta, agendo su tutta la filiera formativa: dai genitori, alla scuola, alle strutture istituzionali. L'associazione sostiene, tutela e promuove l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini in genere e dei giovani in particolare. Condivide e diffonde il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità. Tutte le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità di genere, nel rispetto dei diritti dei bambini, degli anziani, dei disabili, accanto a dignità, libertà, solidarietà, cittadinanza e giustizia.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

3. Nello specifico, l'associazione si propone i seguenti scopi:

- ✓ la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- ✓ la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e la tutela dei diritti a livello nazionale, europeo e internazionale;
- ✓ l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- ✓ la facilitazione all'accesso ai saperi, alla conoscenza e alla cultura;
- ✓ la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie della comunicazione con la promozione dell'inclusione digitale (e-inclusion);
- ✓ la diffusione dei saperi, del pensiero critico, dell'abilità interpretativa e il potenziamento delle capacità individuali e delle comunità;
- ✓ la sensibilizzazione dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica sul tema della democrazia partecipata e diffusa;
- ✓ la tutela del bene comune e del diritto ad una libera informazione;
- ✓ la promozione della formazione di una coscienza collettiva, civica ed etica;
- ✓ la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si rilevano dal territorio;
- ✓ la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a

cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

- ✓ promuovere e attivare pratiche di progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione delle politiche territoriali;
- ✓ la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale e popolare;
- ✓ promuovere l'attività sportiva delle persone con disabilità quale strumento di realizzazione personale e di integrazione sociale, oltre che di miglioramento dello stato di benessere fisico;
- ✓ promuovere lo sport tra i giovani come mezzo per sensibilizzare ad abitudini di vita sane, educare al lavoro di squadra e sostenere la costruzione dell'autostima;
- ✓ offrire un supporto alle famiglie che non possono sostenere i costi dell'attività sportiva dei bambini e dei ragazzi facilitando così il processo di crescita dei più piccoli, con particolare attenzione all'inclusione sociale;
- ✓ diffondere la cultura della legalità in aree di disagio e ad alto rischio di criminalità ed emarginazione sociale, utilizzando lo sport come strumento di coesione e sviluppo sociale;
- ✓ Contribuire alla crescita di una cultura di inclusione e benessere fisico, promuovendo spazi aggregativi e iniziative che consentano agli over65 di fare pratica ludico-sportiva, con ricadute positive sia di tipo psico-fisico che sociale;
- ✓ Erasmus+ sport: progetti destinati a promuovere la partecipazione allo sport, all'attività fisica e al volontariato tra giovani all'interno dell'Unione Europea;

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. L'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e/o convenzioni, e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Scuole, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
8. L'Associazione, nell'intento di raggiungere i suoi scopi e con l'obiettivo di ampliare la partecipazione attiva dei soci, prevede la possibilità che alcune attività, sia di interesse generale che diverse, possano essere gestiti come "Progetti" autonomi. Per progetti autonomi si intende la realizzazione di specifiche attività tematiche intraprese dai soci con la possibilità di gestire in autonomia, sulla base di un prospetto generale approvato dal Consiglio Direttivo, l'intera attività sia dal punto di vista economico che per quanto concerne le responsabilità civili e penali. Questi "Progetti" tematici possono avere valenza nazionale, regionale o anche solo territoriale o anche, in virtù della complessità organizzativa del progetto, valenza nazionale ma organizzata anche con strutture organizzative configurate su base territoriale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo nazionale una domanda scritta che dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - eventuale adesione ad uno specifico Progetto nazionale o territoriale;
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 8. Solo per storicità dell'associazione, ai soci fondatori resta la definizione di "Socio fondatore".

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo le modalità di versamento e i termini annualmente prescritti dal Consiglio Direttivo;
3. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa, nei termini e nelle modalità prescritte dal Consiglio Direttivo come regolamento interno, autorizza il Consiglio Direttivo ad avviare le procedure di esclusione come previste da detto regolamento.
4. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

5. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
6. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
7. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Segretario;
 - L'Organo di controllo (se nominato);
 - Il Revisore legale (se nominato);
 - Il Coordinatore di Progetto (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire con più modalità: mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici, comprese piattaforme social, a patto che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. Essa, **nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati**, deve contenere il luogo (fisico o virtuale), la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultante dal libro degli associati o secondo le modalità di contatto condivise con i soci secondo termini prescritti dal Consiglio Direttivo e comunicati ai soci stessi all'atto dell'iscrizione o durante l'attività sociale.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
12. L'assemblea può essere svolta in streaming o videoconferenza mediante piattaforme di video conferenza purché sia consentito verificare l'identità dell'associato partecipante e che ogni partecipante sia messo nella condizione di partecipare intervenendo nel dibattito con la possibilità di poter esprimere liberamente il suo voto.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere il Vice Presidente;
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eleggere il Coordinatore di Progetto
 - deliberare sulle attività di Progetto;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
4. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
 5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
 11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato o al Presidente. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.
14. La convocazione è fatta con le stesse modalità e prescrizioni definite al comma 4 Art. 7 del presente statuto o, in casi di urgenza, anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente coordina le attività del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente può intervenire nella gestione delle attività, se non espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, qualora ve ne fosse la necessità di urgenza ma comunque con l'obbligo di ratifica delle iniziative da parte del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente può svolgere anche il ruolo di Tesoriere se deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.

2. L'Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisore legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Organizzazione ed articolazione dei Progetti)

1. Tutte le principali attività dell'Associazione devono fare riferimento a specifici "Progetti". Un "Progetto" deve essere caratterizzato dalla definizione dell'ambito, degli obiettivi, delle competenze, e delle responsabilità per l'intera attività che si vuole perseguire.

2. Il "Progetto" viene redatto dal Consiglio Direttivo su indicazioni dell'Assemblea o su propria iniziativa o su specifica proposta di un socio.
3. Un "Progetto" non ha una specifica durata ma ogni anno il Consiglio Direttivo deve esprimere un parere sull'andamento dell'attività ed, eventualmente, deliberarne la conclusione o prorogarne l'attività.
4. Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore di Progetto e ne definisce le competenze territoriali del Progetto ed assegna un budget di spesa compatibile con le risorse disponibili dall'Associazione.
5. All'atto della nomina, il Coordinatore di Progetto redige una dichiarazione di assunzione di responsabilità economiche, civili e penali tali da esonerare il Presidente, e l'Associazione, da qualsiasi conseguenza dovuta a negligenza o dolo per le attività messe in essere per quanto consentito dalla legge.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare su una prematura conclusione di un Progetto o ne certifica semplicemente il termine. All'atto della conclusione il Coordinatore di Progetto cessa di esistere e con esso tutte le responsabilità e gli obblighi contratti a meno di specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo. Contestualmente il Coordinatore di Progetto deve redigere una relazione conclusiva sull'andamento del progetto, sugli obiettivi raggiunti e sulle risorse utilizzate.
7. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito ad una eventuale sostituzione del Coordinatore di Progetto per necessità, negligenze o semplicemente per un normale avvicendamento organizzativo. Può svolgere il ruolo di Coordinatore di Progetto qualsiasi socio iscritto da almeno tre mesi.
8. Il Consiglio Direttivo può intervenire nella gestione delle attività del Progetto limitandone la funzionalità solo per evitare sovrapposizioni, iniziative conflittuali o bloccare iniziative che possono arrecare danno all'Associazione.
9. Se al Progetto partecipano due o più soci o volontari, si configura in automatico la costituzione dell'"Assemblea di Progetto nazionale/regionale/territoriale". Per il funzionamento dell'Assemblea di Progetto valgono le regole definite per l'Assemblea dei soci.
10. Nella sua gestione, il Progetto può contemplare dei regolamenti che ne dettagliano l'organizzazione, sia in ambito nazionale che regionale o territoriale. I regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea di Progetto con le stesse modalità definite per l'Assemblea dei soci.

11. Il Coordinatore di Progetto ha l'obbligo di redigere un bilancio dettagliato da integrare nel bilancio di esercizio nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.
12. Il Progetto ha una sua autonomia finanziaria, oltre all'eventuale budget definito in fase di costituzione. I componenti del progetto possono avvalersi delle stesse modalità di finanziamento previste per l'associazione, senza creare conflitto o sovrapposizione alle iniziative dell'associazione o a quelle di altri progetti precedentemente programmati. Tutte le iniziative utili al finanziamento vanno comunicate e concordate con il Consiglio Direttivo per un corretto coordinamento.

ART. 13

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative annuali e da quelle supplementari in funzione di maggiori servizi erogati, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,



proventi da organizzazione di gare, lotterie, sottoscrizione a premi o manifestazioni ricreative, da locazione o affitto di beni mobili ed immobili, da attività commerciali marginali, raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nazionale;
 - ✓ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo nazionale;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale, tenuto a cura dello stesso organo;

- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 19

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Sostenitori)

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

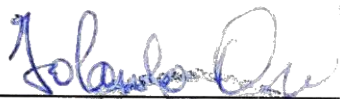
1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

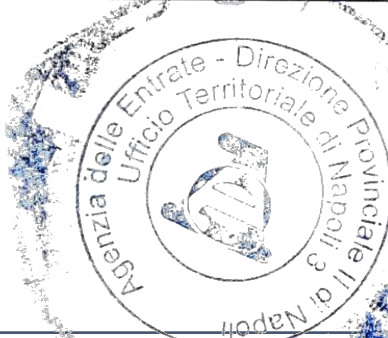
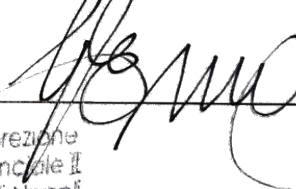
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia Entrate
Ufficio Territoriale di Napoli 3
Atto registrato al n. 2218/3
in data 07/11/2023
Totale versato ESSEITE
Il Direttore Territoriale

L'ASSISTENTE
TRIBUTARIO
Giuseppe Caroccia